

## STATUTO DELLA

### "ASSOCIAZIONE RETINITIS ONLUS"

\* \* \*

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE DURATA

E' costituita l'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE RETINITIS organizzazione non lucrativa di utilità sociale**", o più brevemente "**ASSOCIAZIONE RETINITIS onlus**", di seguito detta anche "l'Associazione".

L'Associazione ha sede in Milano.

L'Associazione ha durata illimitata.

#### ART. 2 - SCOPI E OGGETTO

L'Associazione non persegue scopi di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Essa ha per scopo:

- assistere persone ipovedenti di qualsivoglia nazionalità attraverso un servizio di riabilitazione visiva con annessa ausilioteca;
- aggiornare costantemente la conoscenza delle attrezzature e degli ausili ad alta tecnologia, messi liberamente a disposizione di tutti i soggetti ipovedenti ed in particolare di coloro affetti da retinite pigmentosa;
- fornire un servizio di informazione sulle risorse (esempio: centri di riferimento per lo studio delle malattie rare, laboratori di genetica molecolare, ecc.) disponibili sul territorio e finalizzate all'integrazione nella società dei soggetti ipovedenti;
- svolgere un'opera di informazione e sensibilizzazione sui problemi e le possibili soluzioni disponibili per i soggetti ipovedenti, auspicata dagli

oculisti e dai vari operatori del settore;

- collaborare con enti pubblici, università e realtà operative ed economiche nel settore scientifico-sanitario, mettendo a disposizione un framework per la condivisione di informazioni relative a nuovi ausili e strumenti;
- dar luogo ad ogni altra attività con iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi e delle attività di cui sopra.

E' fatto espresso divieto all'Associazione ed ai suoi Organi di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse così come individuate dall'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

#### **ART. 3 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione ed ha termine il 31 dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale; tale rendiconto verrà, entro sei mesi dal termine dell'esercizio sociale, sottoposto all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione.

#### **ART. 4 - SOCI**

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, che condividono gli scopi dell'associazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente statuto.

La qualifica di socio si ottiene mediante invio di domanda in forma scritta al

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo valuta le domande di adesione e decide l'ammissione all'associazione di tutti coloro che ne fanno domanda.

Tutti i soci sono soggetti ad una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; si esclude la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

#### **ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decesso della persona fisica od estinzione della persona giuridica;
- c) per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- il mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- una condotta morale che arrechi discredito alla ONLUS e nocimento all'immagine della stessa;
- gravi motivi di indisciplina ed indegnità;
- l'aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto ed alle delibere degli organi della ONLUS.

#### **ART. 6 - STRUMENTI E RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche dell'Associazione, oltre che dal fondo iniziale versato al momento della costituzione, potranno pervenire da:

- a) quote associative annuali;
- b) eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- c) sottoscrizioni ed eventuali altre sovvenzioni spontanee;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto

della legislazione vigente.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Onlus ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e complementari.

#### **ART. 7 - ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell'Associazione;

Il Comitato Scientifico.

#### **ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere tenuta presso la sede sociale, ovvero anche fuori dalla stessa, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o inadempimento, da un membro del Consiglio Direttivo.

La convocazione si considera regolarmente effettuata mediante avviso da affiggersi, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo ove deve tenersi l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Ove ritenuto opportuno possono essere disposte ulteriori forme di pubblicità della convocazione (consegna manuale, a mezzo posta, ecc.).

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti all'Associazione.

Sono ammesse deleghe ad altri soci nel limite di dieci deleghe ciascuno.

L'assemblea è comunque validamente costituita quando siano presenti tutti i soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina il Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio o rendiconto consuntivo;
- b) nomina, revoca e sostituisce i membri del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- c) delibera su eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno metà dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo (ad eccezione dell'eventuale trasferimento della sede dell'associazione, riservata alla competenza del Consiglio direttivo, come avanti meglio precisato), sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti esprimibili e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.

#### **ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si compone da tre a nove consiglieri ed è eletto per un periodo di tre esercizi dall'assemblea ordinaria.

I consiglieri devono essere scelti tra i soci e sono rieleggibili senza limiti.

I primi consiglieri sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, se non nominato dall'assemblea, che dura in carica per tre esercizi ed è liberamente rieleggibile alla scadenza del mandato.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria o straordinaria dell'Associazione tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio;

- c) decidere di conferire a terzi, a mezzo dei propri rappresentanti organici, procure per singoli atti o categorie di atti;
- d) assumere e licenziare personale, stabilendone le mansioni e le retribuzioni;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione di soci;
- f) deliberare l'adesione o il recesso dell'associazione da altri organismi, enti o società;
- g) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede della Associazione.

In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà dare informazione a tutti i soci del cambiamento della sede mediante lettera raccomandata, ovvero mediante inserimento in apposito punto dell'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Gli amministratori delegati hanno la rappresentanza e la firma dell'associazione nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi conferiti.

#### **ART. 10 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, nonché i poteri di

ordinaria amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura ed a rilasciare le relative quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente può altresì delegare i propri poteri ad altri consiglieri o ad altri soci o ad impiegati dell'Associazione.

#### **ART. 11 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico ed il Suo Presidente, composto da esperti o comunque persone di particolare competenza nei settori di attività della Associazione per la durata di tre esercizi.

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire alla Associazione strategie, programmi, attività e ricerche nei settori coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'attività della Associazione.

#### **ART. 12 - SCIoglimento**

L'Associazione si scioglie per la verificata impossibilità di raggiungere i propri scopi o per delibera degli associati.

In tal caso l'Associazione devolgerà interamente il proprio patrimonio ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla

nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché stabilire le modalità di liquidazione.

**ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.